



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI PRODUZIONE E DI IMMISSIONE SUL MERCATO DI ALIMENTI E MANGIMI COSTITUITI, ISOLATI O PRODOTTI A PARTIRE DA COLTURE CELLULARI O DI TESSUTI DERIVANTI DA ANIMALI VERTEBRATI

Art. 1

Finalita' e definizioni La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonche' a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonche' le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

Versione in vigore dal 1 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati
Estremi	Legge 1 dicembre 2023, n. 172
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-divieto-di-produzione-e-di-immissione-sul/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it